



COMUNE DI
CERRETO GUIDI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 68 del 30 Luglio 2016

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

Articolo 4 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

Articolo 5 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni

Articolo 6 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

Articolo 7 – Esclusiva generale e commerciale

Articolo 8 – Scelta dello sponsor

Articolo 9 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

Articolo 10 – Affidamento diretto di sponsorizzazioni

Articolo 11 – Affidamento di sponsorizzazioni di valore superiore a 40.000 euro

Articolo 12 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

Articolo 13 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti di appalto

Articolo 14 – Sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

Articolo 15 – Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

Articolo 16 – Aspetti contabili e fiscali del contratto di sponsorizzazione

Articolo 17 – Controlli e verifiche

Articolo 18 – Incentivazione della produttività

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

Articolo 20 – Rinvio

Articolo 21 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 43 della Legge n. 449/1997, nell'articolo 119 del D. Lgs. 267/2000, nell'articolo 120 del D. Lgs. 42/2004, nell'articolo 19 del D. Lgs. 50/2016 e con riferimento all'articolo 1, comma 1-bis, della Legge 241/90.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione, allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente ed i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'attività della pubblica amministrazione.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere ed incentivarla collaborazione tra pubblico e privato, ed a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:
 - una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni ed aziende attivi sul territorio;
 - una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
 - economie di spesa.
4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore di un'altra parte (sponsee) la quale garantisce, nell'ambito dei propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
 - b) per "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
 - c) per "sponsorizzato" o "sponsee": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
 - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dallo sponsor;
 - e) per "sponsorizzazione tecnica": il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori.
2. Ai fini del presente Regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune stesso.

Articolo 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell'anno la Giunta può, altresì, formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

2. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici. Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
3. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell'Amministrazione comunale che su iniziativa di soggetti terzi, ed il ricorso alle sponsorizzazioni può comunque riguardare tutti i beni, i servizi e le iniziative a carico del bilancio comunale.
4. I Dirigenti, nell'ambito delle loro competenze, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione ed adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

Articolo 4 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
 - a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine od alle proprie iniziative/attività;
 - c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
 - a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, o religiosa;
 - b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico od a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
 - d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
 - a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile;
 - b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 Agosto 2003 della SottoCommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
 - diritto di pari opportunità ed al trattamento non discriminatorio;
 - diritto alla sicurezza ed alla salute delle persone;
 - diritti dei lavoratori;
 - rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
 - obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
 - obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.
4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 5 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto allo sponsor:
 - a) somme di denaro;
 - b) forniture di beni, servizi o lavori, acquistati o realizzati a cura dello sponsor;
2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura di beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

Articolo 6 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e, nella restante misura, entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata.
2. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre.

Articolo 7 – Esclusiva generale e commerciale

1. Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profitto qualitativo.
2. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:
 - a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo;
 - b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per ciascuna iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.
3. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Articolo 8 – Scelta dello sponsor

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Il procedimento di scelta dello sponsor è effettuato mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9. L'avviso pubblico, unitamente al capitolato, è approvato con determinazione dal Dirigente dell'Area competente, individuata nella Delibera di Giunta di avvio del procedimento di sponsorizzazione.
3. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sulla home page del sito internet comunale.
4. L'avviso deve indicare almeno:
 - l'oggetto della sponsorizzazione;
 - i requisiti di partecipazione;
 - le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 20 giorni;
 - l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - i criteri di valutazione delle offerte;
 - l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
 - l'eventuale diritto di prelazione, in base a quanto previsto al successivo articolo 9;
 - l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso stesso. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Dirigente dell'Area ove è collocato il servizio competente, nel rispetto dei criteri definiti nel

capitolato. Per la suddetta valutazione, ci si potrà avvalere di apposita commissione, presieduta dal Dirigente di Area, e composta esclusivamente da membri interni dipendenti dell'ente, senza diritto ad alcun compenso per le operazioni di tale commissione.

6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, tra l'altro:
 - le dichiarazioni richieste dall'avviso;
 - l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente Regolamento;
 - l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

Articolo 9 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il Dirigente dell'ufficio competente valuta la rispondenza della stessa alle prescrizioni del presente Regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta comunale, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente articolo 8, che preveda, come importo minimo a base di selezione, quello offerto dal soggetto promotore, nonché il diritto di prelazione a parità di condizioni a favore dell'originario promotore, ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.
2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente per il Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Articolo 10 – Affidamento diretto di sponsorizzazioni

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
 - a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'articolo 8;
 - b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento od iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
 - c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 (iva esclusa);
2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Dirigente procedente.

Articolo 11 – Affidamento di sponsorizzazioni di valore superiore a 40.000 euro

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità trattamento, trasparenza, proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto alla previa pubblicazione sul sito internet comunale, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si renda nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunichi l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sue cure e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia; non trovando, in questo caso, applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture ed alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Articolo 12 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno stabiliti:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) gli obblighi delle parti e delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
 - c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
 - d) la durata del contratto;
 - e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - f) i controlli sull'attività dello sponsor e le penali in caso di inadempimento;
 - g) la facoltà di recesso da parte del Comune;
 - h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - i) la competenza del Foro di Firenze in caso di controversie;
 - j) la disciplina delle spese contrattuali.
2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve, inoltre, essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 13 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti di appalto

1. Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni, come prestazioni accessorie del contratto principale. In tale caso, la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale dell'offerta nel suo complesso.

Articolo 14 – Sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

1. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi per oggetto beni culturali, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente regolamento.

Articolo 15 – Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può, tuttavia, affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure sugli appalti di servizi previste dal Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 16 – Aspetti contabili e fiscali del contratto di sponsorizzazione

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in Bilancio ad inizio anno, o durante l'anno con variazione di Bilancio, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità di bilancio e la normativa fiscale.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente Regolamento generano emissione di fattura e le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

3. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad Iva, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad Iva, per l'attività di sponsorizzazione.
4. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a carico dello sponsor.

Articolo 17 – Controlli e verifiche

1. L'Ufficio precedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e vigila sul suo adempimento.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere notificate allo sponsor entro 48 ore dal loro accertamento.

Articolo 18 – Incentivazione della produttività

1. Al fine di incentivare la produttività ed il miglioramento organizzativo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, il fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti può essere incrementato da una quota percentuale dei corrispettivi (iva esclusa) effettivamente introitati nell'anno dal Comune per contratti di sponsorizzazione, con esclusione delle sponsorizzazioni reperate ai sensi del precedente articolo 15. La percentuale da destinare a tale finalità è decisa con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 20 – Rinvio

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di Legge applicabili.
2. Tutti i richiami contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

Articolo 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la conseguita esecutività della Deliberazione che lo approva.